

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL’ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO 38,
COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 4 AGOSTO
2006, N. 248, PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO N. 183/L ALLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL’11
AGOSTO 2006, N. 186.**

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, **AAMS**, con sede in Roma, via della Luce, 34/a bis nella persona di, responsabile

E

La società....., con sede in, nella persona di, in qualità di.....

CONCORDATO CHE

salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante della presente **convenzione**;

PREMESSO CHE

AAMS ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal **concessionario** ed ha accertato la regolarità e la congruità delle garanzie presentate dal **concessionario** stesso;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valenza delle premesse e degli altri documenti

1. Le premesse, il **capitolato d’oneri**, il **capitolato tecnico**, nonché il nomenclatore unico delle definizioni, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della **convenzione**.

Articolo 2

Oggetto della concessione

1. La **concessione**, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha per oggetto le attività e le funzioni per l'esercizio di **giochi pubblici** su base ippica, attraverso l'**attivazione delle reti distributive** e la relativa conduzione.
2. I **giochi pubblici** di cui al comma 1 sono:
 - a) **scommesse ippiche a totalizzatore;**
 - b) **scommesse ippiche a quota fissa;**
 - c) **scommesse a totalizzatore;**
 - d) **concorsi pronostici sportivi;**
 - e) **totip;**
 - f) **ippica nazionale;**
 - g) **giochi di abilità a distanza;**
 - h) qualunque **ulteriore gioco pubblico** su base ippica, che **AAMS** riterrà, in qualsiasi momento, di voler commercializzare per mezzo della **rete di negozi di gioco ippico e/o della rete di punti di gioco ippico e/o della rete di gioco ippico a distanza**.
3. I **giochi pubblici**, di cui al comma 2, commercializzabili da ciascuna rete di distribuzione sono:
 - a) con riferimento alle **rete di negozi di gioco ippico**, quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h);
 - b) con riferimento alla **rete di punti di gioco ippico**, quelli di cui alle lettere c), d), e), f), h);
 - c) con riferimento alla **rete di gioco ippico a distanza**, quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h).
4. **AAMS** può sospendere, a suo insindacabile giudizio e senza alcun indennizzo per il **concessionario**, in qualsiasi momento del periodo di validità ed efficacia della **concessione**, la commercializzazione di uno o più **giochi pubblici**, di cui al comma 2.

Articolo 3

Adempimenti del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto ad effettuare le attività e le funzioni pubbliche trasferite, attenendosi alle prescrizioni indicate nella **convenzione** e garantendo i livelli di servizio previsti dal **capitolato tecnico**.

2. Il **concessionario**, relativamente alla conduzione delle **reti distributive**, oltre ad osservare le prescrizioni previste nella **convenzione**, nel **capitolato d'oneri**, nel **capitolato tecnico**, è tenuto a:
 - a) osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina in materia dei singoli **giochi pubblici** oggetto della **concessione**;
 - b) osservare le disposizioni vigenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tutte le norme di legge, nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia, presenti o future;
 - c) assicurare la gestione tecnologica delle **reti distributive** e lo scambio delle informazioni con il **sistema di elaborazione**;
 - d) assicurare la gestione commerciale delle **reti distributive**;
 - e) porre in essere attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del **gioco sicuro**, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di **AAMS**;
 - f) versare le somme dovute in applicazione della presente **concessione**, dei provvedimenti normativi che disciplinano i **giochi pubblici**, nonché di ulteriori disposizioni in materia relative ai singoli **giochi pubblici**, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti;
 - g) comunicare preventivamente ad **AAMS** le iniziative e le campagne pubblicitarie e promozionali di livello nazionale e locale, organizzate dal **concessionario** stesso, al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da **AAMS**;
 - h) rispettare le disposizioni stabilite da **AAMS** nell'utilizzo del logo istituzionale e del logo "**gioco sicuro**".
3. Il **concessionario** garantisce, per tutta la durata della **concessione**:
 - a) la piena conformità delle **dotazioni tecnologiche** ai requisiti previsti dal **capitolato tecnico**, nonché dagli **adeguamenti tecnologici**;
 - b) il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle **dotazioni tecnologiche**, secondo le prescrizioni ed i livelli di servizio previsti nel **capitolato tecnico**;
 - c) la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle **dotazioni tecnologiche**, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti nonché a riparare i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare durante il funzionamento, sia negli impianti sia nelle apparecchiature, ivi comprese quelle installate presso i **punti di vendita di gioco ippico**, da qualunque causa essi siano prodotti, ferme restando le eventuali azioni di rivalsa nei confronti di terzi utilizzatori, compreso il **rappresentante** del punto, in caso di dolo o di colpa grave.
4. Il **concessionario** è tenuto a porre in essere gli **adeguamenti tecnologici** previsti da **AAMS** e ad osservare gli adempimenti conseguenti all'attivazione e conduzione delle attività e funzioni affidate in **concessione**, per l'esercizio dei **giochi pubblici**.

5. Al **concessionario** è fatto divieto di accettare la raccolta di **giochi pubblici** in locali diversi dai **punti di vendita di gioco ippico**, fatta salva la possibilità per **AAMS**, con propri provvedimenti, di autorizzare il **concessionario**, in occasione di manifestazioni di particolare rilievo e limitatamente allo svolgimento delle stesse, all'apertura di suoi luoghi di vendita temporanei per la raccolta e l'accettazione di **giochi pubblici**; **AAMS** con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio di detta autorizzazione.
6. Il **concessionario** provvede alle attività e funzioni oggetto della **concessione**, con organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del T.U.L.P.S..
7. Il **concessionario**, relativamente alle attività e funzioni connesse alla raccolta dei **giochi pubblici**, è tenuto ad adottare tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia.
8. Il **concessionario** garantisce e prende atto che l'affidamento della **concessione** è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, il **concessionario** prende atto che, qualora nei propri confronti e/o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e dei componenti gli organi di amministrazione, siano emessi, in applicazione della normativa in materia di antimafia, provvedimenti definitivi o provvisori, **AAMS** provvede alla decadenza dalla **concessione**, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di **AAMS** stessa di richiedere il risarcimento dei danni; a tal fine il **concessionario** si impegna a produrre, con frequenza semestrale, la documentazione aggiornata presentata in sede di stipula della presente **convenzione**.
9. Il **concessionario** prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che **AAMS** potrà procedere al ritiro della **concessione**, ferma restando in ogni caso la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, ove pervengano dalle Prefetture competenti informazioni antimafia che indichino la non veridicità o la parzialità di quanto riportato nei certificati C.C.I.A.A. presentati.
10. Il legale rappresentante di ciascuna impresa, singola o componente di una società consortile o di un consorzio, assegnataria della **concessione**, è tenuto a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2008, la dichiarazione di insussistenza nei suoi confronti e nei confronti degli altri componenti dell'organo d'amministrazione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, nonché a rispettare per tutta la durata della **concessione** i requisiti previsti ai capitoli 9, 10, 11 e 12 del **capitolato d'oneri**.

Articolo 4

Adempimenti del concessionario relativi alla reti di punti di vendita del gioco ippico

1. L'**attivazione della rete di punti di vendita di gioco ippico** è subordinata alla realizzazione, da parte del **concessionario**, della configurazione di rete, in conformità con quanto previsto dal **capitolato tecnico**, all'invio ad **AAMS** della **relazione tecnica** ed all'esito positivo della verifica tecnico-funzionale, ai sensi del successivo articolo 17.
2. Il **concessionario** deve obbligatoriamente avvalersi di un **fornitore del servizio di connettività**, che rispetti i requisiti previsti nel **capitolato tecnico**. Qualora sia titolare di un numero di **diritti** per l'apertura di **punti di vendita di gioco ippico** almeno pari a 50 (cinquanta), il **concessionario** può svolgere il ruolo di **fornitore del servizio di connettività** sia per i propri **punti di vendita di gioco ippico** sia per quelli di altro **concessionario** che lo richieda. In tal caso il **fornitore del servizio di connettività** è tenuto a sottoporre al **concessionario** un contratto di servizio che preveda, tra le altre, la possibilità per quest'ultimo di risoluzione del contratto stesso, in caso di livelli di servizio fornito non adeguati rispetto a quelli concordati.
3. Il **concessionario** è tenuto a completare le **attivazioni dei punti di vendita di gioco ippico** acquisiti, entro 18 mesi dalla data di stipula della **convenzione** ovvero entro 10 mesi dalla data di acquisizione di **diritti** relativi ai **punti di vendita di gioco ippico** ceduti da altro **concessionario** e nel caso di assegnazione dei **diritti** da parte di **AAMS**, ai sensi del successivo comma 8.
4. Il mancato esercizio di **diritti** per l'apertura di **punti di vendita di gioco ippico**, entro i termini di cui al comma 3, ne determina la decadenza.
5. Il **concessionario** si impegna espressamente a:
 - a) garantire la continuità delle attività e funzioni oggetto di **concessione**, relativamente alla regolare raccolta dei **giochi pubblici** tramite la **rete di punti di vendita di gioco ippico**;
 - b) verificare ed assicurare il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente da parte dei **punti di vendita di gioco ippico**, nonché da parte dei **rappresentanti**;
 - c) subordinare l'**attivazione** di ciascun **negozio di gioco ippico** e di ciascun **punto di gioco ippico** all'esito positivo della verifica amministrativa, di cui al successivo articolo 18, effettuata da **AAMS**;
 - d) stipulare appositi **contratti** con i **punti di vendita di gioco ippico**, di proprietà di soggetti terzi;
 - e) attivare la connessione dei **punti di vendita di gioco ippico** alla **rete telematica**, in conformità con quanto previsto dal **capitolato tecnico**;

- f) comunicare ad **AAMS**, secondo le modalità indicate nel **capitolato tecnico**, le informazioni relative ai **punti di vendita di gioco ippico** di cui è proprietario ovvero con i quali ha stipulato i **contratti** per la commercializzazione dei **giochi pubblici**, nonché i casi di risoluzione e di cambio di titolarità del **contratto**, i casi di cambio di ubicazione del **punto di vendita di gioco ippico**, anche congiuntamente al cambio di titolarità del **contratto** ed i casi di cessione dei **diritti di punto di vendita di gioco ippico**. Il cambiamento di ubicazione è subordinato all'esito positivo della verifica amministrativa, di cui al successivo articolo 18;
 - g) trasmettere ad **AAMS**, successivamente alla stipula della **convenzione** e comunque entro la data di comunicazione dell'**avviamento delle rete telematica**, di cui all'articolo 17, la **relazione tecnica** secondo quanto previsto nel **capitolato tecnico**;
 - h) comunicare ad **AAMS**, successivamente alla stipula della **convenzione** entro la data della verifica tecnico-funzionale di cui all'articolo 17, i dati identificativi del **fornitore del servizio di connettività** di cui intende avvalersi.
6. Il **concessionario** è, altresì, tenuto a:
- a) informare preventivamente i **punti di vendita di gioco ippico** riguardo alle disposizioni ed agli adempimenti previsti dalla normativa concernente i **giochi pubblici**, nonché a dare immediata conoscenza di ogni modifica od integrazione della stessa;
 - b) assicurare ai **punti di vendita di gioco ippico** il costante aggiornamento professionale, concernente le disposizioni normative ed i regolamenti dei **giochi pubblici**, le attività di commercializzazione degli stessi, nonché l'interpretazione degli eventuali messaggi trasmessi dal **totalizzatore nazionale** e la gestione ed utilizzo delle **apparecchiature tecnologiche**, incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della **rete telematica** e dei **terminali di gioco**;
 - c) fornire regolarmente ai **punti di vendita di gioco ippico** i materiali di supporto necessari per la raccolta dei **giochi pubblici**, nonché i materiali di comunicazione al giocatore e di comunicazione, istituzionale e di prodotto, dei **giochi pubblici**;
 - d) controllare la correttezza dell'attività esercitata dai **punti di vendita di gioco ippico**, verificando l'esistenza di eventuali comportamenti illegali od irregolari, provvedendo immediatamente alla risoluzione del **contratto** nei casi in cui ne ricorrono gli estremi;
 - e) segnalare ad **AAMS**, con le modalità definite da **AAMS** stessa, i comportamenti illegali ed irregolari, le anomalie rilevate, nonché i provvedimenti intrapresi, anche ai fini della valutazione circa l'eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni.

7. Il **concessionario** è tenuto a garantire la continuità del servizio presso il singolo **punto di vendita di gioco ippico**. L'interruzione del servizio, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, anche non continuativi nell'anno solare per i **negozi di gioco ippico**, ovvero superiore a 90 giorni, anche non continuativi nell'anno solare per i **punti di gioco ippico**, determina la decadenza del **diritto**.
8. È facoltà di **AAMS** procedere in qualsiasi momento, durante il periodo di validità ed efficacia della **convenzione**, alla riassegnazione dei **diritti** decaduti, di cui ai commi 4 e 7.

Articolo 5

Adempimenti del concessionario relativi alla rete di gioco ippico a distanza

1. L'**attivazione della rete di gioco ippico a distanza** è subordinata alla realizzazione, da parte del **concessionario**, della configurazione di rete, in conformità con quanto previsto dal **capitolato tecnico**, ed all'esito positivo della verifica tecnico-funzionale, ai sensi del successivo articolo 17.
2. Il **concessionario** è tenuto ad effettuare l'**attivazione della rete di gioco ippico a distanza** entro 10 mesi dalla data di stipula della **convenzione**, ovvero entro 5 mesi dall'acquisizione del **diritto** assegnato da **AAMS** successivamente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
3. Il mancato esercizio del **diritto**, entro i termini di cui al comma 2, ne determina la decadenza.
4. Il **concessionario** si impegna espressamente ad adottare la disciplina dei **mezzi di pagamento** prevista dalle disposizioni normative in vigore. Nell'ipotesi in cui si avvalga, per lo svolgimento di proprie attività e funzioni, di soggetti terzi, il **concessionario** risponde, in via esclusiva, nei confronti di **AAMS** e dei giocatori, dei servizi resi a tal fine dai terzi stessi per suo conto. Tra i soggetti terzi sono ricompresi i **fornitori di servizi di gestione dei mezzi di pagamento**.

Articolo 6

Numero massimo di negozi di gioco ippico e di punti di gioco ippico

1. Fermo restando il limite di assegnazione al singolo **concessionario**, nell'ambito della **procedura di selezione**, del 20 (venti) per cento dei **diritti disponibili** per l'apertura di **negozi di gioco ippico** (stabilito nel paragrafo 2.2 del **capitolato d'oneri**), il **concessionario** stesso potrà detenere, nel periodo di efficacia della **concessione**, un numero massimo dei relativi **diritti** comunque non superiore al 25 (venticinque) per cento del totale complessivo dei **diritti disponibili**.

2. Il **concessionario** può detenere un numero massimo di **diritti** per l'apertura di **punti di gioco ippico**, non superiore al 40 (quaranta) per cento del totale complessivo dei relativi **diritti disponibili**.

Articolo 7

Trasferimento dei punti di vendita di gioco ippico

1. E' consentito, previo esito favorevole della verifica amministrativa, di cui al successivo articolo 18, da parte di **AAMS**, il trasferimento dei **punti di vendita di gioco ippico** in ubicazioni diverse da quelle previste al momento della sottoscrizione della presente **convenzione**, nell'ambito della stessa provincia, purché nel rispetto dei vincoli di distanza minima dalle **agenzie ippiche**, di cui all'articolo 18 comma 2, lettera b).

Articolo 8

Assegnazione di ulteriori concessioni

1. A far data dal 1° gennaio 2008, in qualsiasi momento del periodo di efficacia e validità della **convenzione**, **AAMS** assegna la **concessione** ai soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dalla **convenzione** e dal **capitolato tecnico** e che soddisfino almeno una delle due seguenti condizioni:
 - a) richiedano il **diritto di attivazione della rete di gioco ippico a distanza**;
 - b) dispongano dell'impegno irrevocabile alla cessione di almeno 20 (venti) **diritti** per l'apertura **di punti di vendita di gioco ippico**, da parte di altri **concessionari**.
2. Le **concessioni**, di cui al comma 1, prevedono la medesima scadenza e le medesime condizioni delle **concessioni** assegnate con la **procedura di selezione**. Eventuali altre clausole sono applicate in quanto compatibili con le situazioni, di fatto e di diritto, esistenti all'atto della stipula.

Articolo 9

Assegnazione di ulteriori diritti per l'apertura dei punti di vendita di gioco ippico e per l'attivazione della rete di gioco ippico a distanza

1. L'assegnazione degli ulteriori **diritti**, ai sensi del comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è effettuata con procedura ad evidenza pubblica, analoga a quella adottata per la prima assegnazione dei **diritti**.

2. A far data dal 1° gennaio 2008, in qualsiasi momento del periodo di efficacia e validità della **convenzione**, **AAMS** assegna il **diritto** per l'**attivazione della rete del gioco ippico a distanza** ai **concessionari** che ne fanno richiesta, a fronte del pagamento del **corrispettivo** stabilito per la prima assegnazione dei **diritti**.

Articolo 10

Cessione della concessione e trasformazione della forma giuridica

1. È vietata la cessione, parziale o totale, in forma diretta o indiretta, della titolarità della **concessione**. **AAMS** può autorizzare la cessione esclusivamente nei casi in cui:
 - a) il cessionario sia un altro **concessionario** a condizione che il cessionario:
 - i. non superi, a seguito dell'acquisizione della nuova **concessione**, il limite di concentrazione di cui all'articolo 6;
 - ii. trasferisca in un'unica **concessione** i **diritti** di entrambe, con contestuale immediata cessazione dell'altra **concessione** in essere;
 - b) il cessionario, diverso da un **concessionario**, sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla presente **convenzione** nonché dal **capitolato tecnico**.
2. La cessione della **concessione** è, comunque, subordinata alla ineludibile condizione che i **concessionari** non siano in una situazione di inadempienza nei confronti di **AAMS**, rispetto ad una o più obbligazioni (amministrative od economiche) derivanti dalla **convenzione**.
3. È vietata la cessione parziale di quote di partecipazione di società titolari di **concessione** ad altro **concessionario** ovvero a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società titolari di **concessione** (cosiddette "partecipazioni incrociate").
4. Il **concessionario** si impegna a comunicare ad **AAMS** la trasformazione della forma giuridica ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il due per cento rispetto a quella comunicata all'atto della stipula della **concessione**, con la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Articolo 11

Cessione di diritti relativi ai punti di vendita di gioco ippico

1. Il **concessionario** può cedere i **diritti** di **punti di vendita di gioco ippico** di cui è titolare ad un altro **concessionario** ovvero ad un soggetto che ha contestualmente ottenuto l'assegnazione di una nuova **concessione**, ai sensi dell'articolo 8, qualora **AAMS** constati la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) l'acquisizione dei **diritti** non comporti il superamento dei limiti di concentrazione, di cui all'articolo 6;

- b) il **concessionario** cedente ed il cessionario non siano in una situazione di inadempienza nei confronti di **AAMS**, rispetto ad una o più obbligazioni (amministrative od economiche) derivanti dalla **convenzione**.

Articolo 12

Canone di concessione ed ulteriori corrispettivi da versare ad AAMS

1. Il **concessionario**, a partire dal 2008, è tenuto a versare ad **AAMS**, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, rispettivamente entro e non oltre il 16 gennaio ed entro e non oltre il 16 luglio di ogni anno, il canone di concessione semestrale relativo al semestre in corso.
2. Il canone di concessione del primo semestre di ogni anno, a partire dal 2008, è pari a:
 - a) euro 3.000 (tremila/00) per ciascun **diritto** di apertura del **negozio di gioco ippico**;
 - b) euro 500 (cinquecento/00) per ciascun **diritto** di apertura del **punto di gioco ippico**;
 - c) euro 50.000 (cinquantamila/00) per il **diritto** di **attivazione della rete di gioco ippico a distanza**.
3. Il canone di concessione del secondo semestre di ogni anno, a partire dal 2008, è pari allo 0,35% (zerovirgolatrentacinque per cento) del **movimento netto** dei giochi raccolti nel primo semestre.
4. Il canone per l'anno 2007 è pari ad euro 3.000 (tremila/00) per ciascun **diritto** relativo ai **negozi di gioco ippico**, ad euro 500 (cinquecento/00) per ciascun **diritto** relativo ai **punti di gioco ippico**, ad euro 50.000 (cinquantamila/00) per il **diritto** di **attivazione della rete di gioco ippico a distanza**. Gli importi sono da versare entro e non oltre il 16 luglio 2007.
5. Qualora la somma dei canoni semestrali, di cui ai commi 2 e 3, ovvero il canone per il 2007, di cui al comma 4, sia superiore all'uno per cento del **movimento netto**, conseguito nell'anno di riferimento, è consentita al **concessionario** la compensazione delle maggiori somme versate, detraendole dal canone relativo al primo semestre dell'anno successivo.
6. Il **concessionario** è, altresì, tenuto a versare ad **AAMS** il corrispettivo per i servizi relativi al mezzo di pagamento, di cui agli articoli 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. L'entità del corrispettivo, di cui al comma 6, i termini del suo pagamento e le modalità di versamento sono fissati con atto aggiuntivo alla **convenzione**, che il **concessionario** è tenuto a sottoscrivere entro un mese dalla data di adozione dei provvedimenti di disciplina del mezzo di pagamento di cui al medesimo comma. **AAMS**, con proprio provvedimento motivato, può stabilire il rinvio della data di scadenza fissata per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo.

Articolo 13

Compenso del concessionario

1. A fronte degli adempimenti connessi all'affidamento delle attività e delle funzioni pubbliche previste dalla **concessione**, per ciascuno dei **giochi pubblici**, il **concessionario** percepisce:
- a) per le giocate raccolte attraverso la propria **rete di punti di vendita di gioco ippico**:
- i. relativamente alle **scommesse ippiche a totalizzatore**, un compenso risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull'introito lordo annuo delle medesime scommesse, determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del DPR 8 aprile 1998, n. 169:
 - 42,50% fino a € 4.131.655,19 di introito lordo;
 - 34,20% da € 4.131.655,20 a € 8.263.310,38 di introito lordo;
 - 30,40% oltre € 8.263.310,39 di introito lordo;
 - ii. relativamente alle **scommesse ippiche a quota fissa**, su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo, stabilita sulla base della tipologia di scommessa effettuata dal giocatore. Sul prelievo lordo così determinato, detratta l'imposta unica, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, viene applicata la percentuale di prelievo per l'UNIRE di cui al decreto interministeriale 15 febbraio 1999. L'importo residuale, al netto delle vincite costituisce il compenso del **concessionario**;
 - iii. relativamente alle **scommesse a totalizzatore**, un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
 - iv. relativamente ai **concorsi pronostici sportivi**, un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
 - v. relativamente al **totip**, un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
 - vi. relativamente all'**ippica nazionale**, un compenso, rispettivamente pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**, per le formule di scommessa denominate accoppiata, tris, quarté e quinté, ed all'1% (uno per cento) per la formula di scommessa denominata vincente;

- vii. relativamente agli **ulteriori giochi pubblici**, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), i compensi stabiliti negli appositi provvedimenti di disciplina del gioco;
- b) per le giocate raccolte attraverso la propria **rete di gioco ippico a distanza**, fermo restando che sono a carico del **concessionario** i compensi riconosciuti ai **fornitori di servizi di gestione dei mezzi di pagamento**:
- i. relativamente alle **scommesse ippiche a totalizzatore**, un compenso risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull'introito lordo annuo delle medesime scommesse, determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del DPR 8 aprile 1998, n. 169:
 - 42,50% fino a € 4.131.655,19 di introito lordo;
 - 34,20% da € 4.131.655,20 a € 8.263.310,38 di introito lordo;
 - 30,40% oltre € 8.263.310,39 di introito lordo;
 - ii. relativamente alle **scommesse ippiche a quota fissa**, su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo, stabilita sulla base della tipologia di scommessa effettuata dal giocatore. Sul prelievo lordo così determinato, detraffa l'imposta unica, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, viene applicata la percentuale di prelievo per l'UNIRE di cui al decreto interministeriale 15 febbraio 1999. L'importo residuale, al netto delle vincite costituisce il compenso del **concessionario**;
 - iii. relativamente alle **scommesse a totalizzatore**, un compenso pari all'11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
 - iv. relativamente ai **concorsi pronostici sportivi**, un compenso pari all'11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
 - v. relativamente al **totip**, un compenso pari all'11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
 - vi. relativamente all'**ippica nazionale**, un compenso rispettivamente pari all'11,45% (undici virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**, per le formule di scommessa denominate accoppiata, tris, quarté e quinté, ed al 9% (nove per cento) per la formula di scommessa denominata vincente;
 - vii. relativamente ai **giochi di abilità a distanza** ed agli **ulteriori giochi pubblici**, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) ed h) i compensi stabiliti negli appositi provvedimenti normativi di disciplina del gioco.
2. I compensi, riconosciuti al **concessionario**, così come determinati nel presente articolo, sono suscettibili di variazioni e/o rideterminazioni per effetto dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi e/o di nuove disposizioni in materia di giochi.

Articolo 14

Responsabilità economica ed adempimenti economico-finanziari del concessionario

1. Il **concessionario** dichiara espressamente di avere completa conoscenza dell'attuale situazione e delle potenzialità del mercato dei **giochi pubblici** anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata.
2. Il **concessionario** assume, pertanto, il rischio dell'impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto della presente **convenzione** e, conseguentemente, l'onere delle proprie eventuali perdite di esercizio, sollevando **AAMS** da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
3. Il **concessionario**, in particolare, si assume integralmente la responsabilità derivante da eventuali perdite determinate dalla gestione delle quote delle **scommesse ippiche a quota fissa** e da ogni genere di contestazione con i giocatori, che possa comunque derivare dall'esercizio dei **giochi pubblici**, non imputabile alle informazioni trasmesse dal **totalizzatore nazionale**, impegnandosi, ora per allora, a manlevare e tenere indenne **AAMS** da ogni responsabilità (amministrativo-contabile, civile e penale).
4. Il **concessionario** si fa carico di tutte le spese ed oneri inerenti o connesse alle attività oggetto di **concessione**, anche di natura fiscale, compresi:
 - a) il canone di concessione;
 - b) gli oneri di registrazione della presente **convenzione**;
 - c) l'eventuale compenso riconosciuto al **fornitore del servizio di connettività**, relativo all'attività di scambio delle informazioni con il **totalizzatore nazionale**;
 - d) i compensi riconosciuti a qualsiasi **fornitore di servizi di gestione dei mezzi di pagamento**;
 - e) le spese relative all'installazione ed alla gestione delle **dotazioni tecnologiche** ed a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle attività e funzioni oggetto della **concessione**;
 - f) le spese di gestione delle piattaforme tecnologiche per la raccolta a distanza dei **giochi pubblici** sui canali telematici e/o telefonici e di gestione delle **reti distributive**, nonché i costi di acquisizione, di installazione e di gestione delle **apparecchiature tecnologiche**;

- g) tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle regole di sicurezza e riservatezza descritte nel **capitolato tecnico** e nei relativi allegati.
5. Il **concessionario** è tenuto ad osservare le modalità di gestione dei flussi finanziari definite dai provvedimenti che disciplinano ciascuno dei **giochi pubblici** oggetto della **concessione**, nonché dagli altri provvedimenti adottati da **AAMS**. Con riferimento alle **scommesse ippiche a totalizzatore** ed alle **scommesse ippiche a quota fissa**, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), il **concessionario** è tenuto a versare:
- a. i **saldi quindicinali**, entro il giorno 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno cinque del mese successivo per le scommesse accettate e convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese precedente; in caso di ritardo, il **concessionario** è tenuto al pagamento della penale di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell'effettivo versamento;
 - b. l'imposta unica sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità ed i tempi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
6. Il **concessionario** provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, direttamente o per il tramite dei **punti di vendita di gioco ippico**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. Il **concessionario** è direttamente responsabile, rispondendone personalmente e patrimonialmente, ogni eccezione rimossa, del corretto e tempestivo pagamento al giocatore degli importi delle vincite e dei rimborsi, da parte dei **punti di vendita di gioco ippico** appartenenti alle proprie reti di distribuzione.
8. Il **concessionario** è tenuto al pagamento delle vincite, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, relative a giocate accettate, senza poter in alcun modo eccepire al giocatore giustificazioni relative a comportamenti non conformi a direttive limitative dell'accettazione del gioco, precedentemente impartite ai **punti di vendita di gioco ippico**.
9. Il **concessionario** è tenuto a comunicare al **totalizzatore nazionale** l'avvenuto pagamento delle vincite e dei rimborsi relativi alle giocate raccolte attraverso la **rete di gioco ippico a distanza**, nei termini stabiliti dai provvedimenti del gioco a distanza e dai regolamenti dei **giochi pubblici**.
10. Il **concessionario** è tenuto a consentire al giocatore la tempestiva riscossione degli importi spettanti, nei termini stabiliti dai provvedimenti del gioco a distanza e dai regolamenti dei **giochi pubblici**.

11. Nell'ipotesi in cui il **concessionario**, in conformità con i provvedimenti del gioco a distanza e con i regolamenti dei **giochi pubblici**, effettui la raccolta a distanza dei **giochi pubblici** avvalendosi di soggetti terzi per il pagamento delle vincite e dei rimborsi, nonché per la liquidazione degli importi spettanti ai giocatori, è tenuto a vigilare sul corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di cui ai commi dal 6 al 10, da parte del terzo stesso per suo conto, rimanendo patrimonialmente responsabile, ogni eccezione rimossa, qualora tali obblighi non fossero da questo onorati.

Articolo 15

Durata della concessione

1. La **concessione** ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2015, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Relativamente ai **giochi pubblici** di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed f), la **concessione** ha efficacia dal 1° luglio 2007, oppure dalla data di sottoscrizione, se successiva.
3. Relativamente ai **giochi pubblici** di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) ed h), la **concessione** ha efficacia a partire dall'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 16

Integrazioni della concessione

1. **AAMS** può richiedere al **concessionario**, che si impegna sin d'ora ad accettare, di apportare, nel periodo di validità della **concessione**, variazioni alle attività indicate nel **capitolato tecnico**, che si rendano necessarie anche a seguito di eventuali modifiche normative ovvero per l'attuazione dei provvedimenti relativi ai **giochi pubblici** di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) ed h).
2. Le modifiche od integrazioni della **concessione** sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle **parti**, costituisce elemento integrante della **convenzione**.

Articolo 17

Verifica tecnico-funzionale

1. **AAMS** procede alla verifica tecnico-funzionale della **rete telematica** del **concessionario**, propedeutica all'**attivazione delle reti distributive**. Il procedimento di verifica tecnico-funzionale è effettuato, a seguito dell'invio ad **AAMS** della **relazione tecnica** e della comunicazione dell'**avviamento della rete telematica**.
2. La data della verifica tecnico-funzionale è comunicata da **AAMS** al **concessionario** con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico-funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica e, in caso di riscontrate difformità, **AAMS** definisce, previo contraddittorio con il **concessionario**, gli interventi che quest'ultimo è tenuto ad attuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva e definitiva verifica tecnico-funzionale.
3. **AAMS** può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della **rete telematica**, nel caso di **adeguamenti tecnologici** e di **manutenzioni straordinarie**.

Articolo 18

Verifica amministrativa

1. **AAMS** procede, tramite accesso, alla verifica amministrativa del **punto di vendita di gioco ippico**, al cui esito favorevole è subordinata l'attivazione del punto stesso.
2. **AAMS**, a seguito dell'avvenuto **avviamento della rete telematica** e successivamente alla comunicazione di disponibilità alla verifica amministrativa da parte del **concessionario**, rende nota la data della verifica amministrativa, a ciascun **punto di vendita di gioco ippico** ed al **concessionario**, con almeno cinque giorni di anticipo. Il procedimento sottopone a verifica:
 - a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti previsti dal **capitolato tecnico**, nonché dalla normativa vigente, riguardanti l'esercizio presso il quale è ubicato il **punto di vendita di gioco ippico** ed il suo **rappresentante**;
 - b) il rispetto dei vincoli di distanza minima dalle **agenzie ippiche**;
 - c) la sussistenza dei requisiti minimi specifici previsti, rispettivamente, per i **negozi di gioco ippico** e per i **punti di gioco ippico**.
3. La verifica amministrativa si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica. In caso di riscontrate difformità, superabili mediante opportune azioni, **AAMS** definisce la data della successiva e definitiva verifica amministrativa.

Articolo 19

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. Durante il periodo di efficacia della **concessione**, **AAMS** esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sul **concessionario**, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività e funzioni pubbliche trasferite.
2. **AAMS**, attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del **concessionario** e, per quanto concerne le **dotazioni tecnologiche** utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi. Il **concessionario** è tenuto a mettere a disposizione, nei termini fissati, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da **AAMS**, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, i collaboratori del **concessionario** sono tenuti a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di **AAMS**.
3. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, con l'esclusione delle spese di trasferta, sono a carico del **concessionario**.
4. Il **concessionario** è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da **AAMS**, entro i termini indicati da **AAMS** stessa all'atto del riscontro ed, in ogni caso, in un periodo non superiore a trenta giorni.

Articolo 20

Garanzie

1. Il **concessionario** è tenuto a prestare la garanzia, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche o istituti di credito; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

2. La garanzia, presentata dal **concessionario** all'atto della sottoscrizione della presente **convenzione**, è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della **concessione**, fino ad un anno successivo a partire dalla data di scadenza della **concessione** stessa. Il **concessionario** ha facoltà di prestare la suddetta garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, all'atto della sottoscrizione e per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto al triennio e con il conseguente obbligo di rinnovarla entro i sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei primi due trienni, con nuove garanzie aventi validità e condizioni analoghe. Costituisce oggetto della garanzia la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in **concessione**, il tempestivo ed esatto versamento dell'imposta, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di **giochi pubblici**, nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del **concessionario**, anche nell'ipotesi in cui tali obbligazioni siano assolte per il tramite di **fornitori di servizi di gestione dei mezzi di pagamento**.
3. A partire dal 2008 l'importo della garanzia, di cui all'allegato 1, è adeguato con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base sia del numero e tipologia di **diritti** posseduti dal **concessionario** al 31 dicembre di ciascun anno sia del **movimento netto** conseguito dal **concessionario** nell'anno solare precedente, applicando per l'adeguamento i criteri riportati in allegato 1. **AAMS** può altresì richiedere l'adeguamento della garanzia qualora il **movimento netto** di un mese, rapportato all'anno, risulti superiore al **movimento netto** registrato nei dodici mesi precedenti; l'adeguamento è determinato in ragione del **movimento netto** su base annua così calcolato ed applicando i criteri riportati in allegato 1; esso è effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla **concessione**.
4. La garanzia, di cui al comma 2, deve espressamente prevedere che *“in caso di provvedimento di revoca o di decadenza dalla **concessione**, la cauzione, previa comunicazione al **concessionario** ed all'istituto di credito, è incamerata da **AAMS**, fermo restando il diritto di **AAMS** stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”*.
5. In caso di parziale incameramento della garanzia di cui al comma 2, per effetto di quanto disposto dalla **convenzione**, il **concessionario** è tenuto a reintegrarla, entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui **AAMS** ne fa richiesta. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la **concessione** è soggetta a provvedimento di decadenza.
6. Il **concessionario**, nel periodo di vigenza della **concessione**, è tenuto a presentare nuovamente la garanzia, di cui al comma 2, in caso di trasformazione della forma giuridica della società o consorzio.
7. In caso di mancata presentazione, entro e non oltre il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della trasformazione della forma giuridica societaria, della suddetta garanzia, la **concessione** è soggetta a provvedimento di decadenza.

Articolo 21
Responsabilità

1. Il **concessionario**, nel caso di violazione degli obblighi posti a suo carico, è tenuto al risarcimento dei danni, per l'ammontare che sarà ritenuto congruo a seguito di apposita istruttoria effettuata dai competenti uffici di **AAMS**, in contraddittorio con il **concessionario** stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ragione della gravità della violazione.
2. Il **concessionario** assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l'esecuzione, la realizzazione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della **concessione**.
3. Il **concessionario** si impegna a tenere indenne ed a manlevare **AAMS** da ogni eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in **concessione**. In particolare, il **concessionario** dichiara espressamente di sollevare **AAMS** da qualsiasi responsabilità relativa alle attività svolte ed ai servizi prestati al **concessionario** stesso dai **punti di vendita di gioco ippico**, in relazione alla **concessione**.
4. Il **concessionario** si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare **AAMS** da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
 - a) provvedimenti giudiziari, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente **convenzione**, ai regolamenti di gioco o a disposizioni stabilite in materia di **giochi pubblici** da parte di **AAMS**;
 - b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui alla presente **convenzione**.

Articolo 22
Sospensione non autorizzata delle attività

1. Salva l'applicabilità di altre sanzioni previste dalla **convenzione**, nonché dalla normativa vigente, la sospensione non autorizzata delle attività e funzioni oggetto di **concessione**, relativamente alla raccolta di **giochi pubblici** tramite la **rete di punti di vendita di gioco ippico**, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), comporta l'applicazione delle penali, di cui all'articolo 26, comma 2, lettera e).
2. Nel caso in cui detta sospensione non autorizzata avvenga per più di 10 giorni in un anno, anche non consecutivi, **AAMS** ha facoltà di adottare provvedimenti di decadenza dalla **concessione**.

Articolo 23

Revoca, decadenza e sospensione della concessione

1. **AAMS** procede alla revoca della **concessione**, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella **convenzione**, anche:
 - a) nel caso in cui, successivamente alla stipula della **convenzione**, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio, ai sensi dei capitoli 9, 10, 11 e 12 del **capitolato d'oneri**;
 - b) nel caso in cui il **concessionario** non abbia superato il procedimento di verifica tecnico-funzionale, di cui all'articolo 17, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'**elenco dei concessionari**;
 - c) nel caso in cui il **concessionario** sia in ritardo nel versamento degli importi dovuti ad **AAMS**, di cui ai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni.

2. **AAMS** procede alla decadenza dalla **concessione**, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella **convenzione**, anche:
 - a) quando, nei confronti del **concessionario**, del legale rappresentante o degli amministratori del **concessionario**, siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con **AAMS**;
 - b) nel caso di inottemperanza rispetto a quanto previsto dall'articolo 10 della **convenzione**;
 - c) nel caso di violazioni gravi ovvero reiterate delle norme vigenti che disciplinano i **giochi pubblici**, ivi compreso il mancato rispetto della normativa vigente da parte di soggetti terzi incaricati dal **concessionario** per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta del **gioco ippico a distanza**;
 - d) nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla **convenzione**, nonché dalle disposizioni previste in materia di **giochi pubblici**;
 - e) nel caso di inadempienze gravi, ovvero reiterate, nell'assolvimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei giocatori, in particolare, in caso di ritardo nei pagamenti di vincite e rimborsi e, relativamente alle giocate effettuate con la modalità di partecipazione a distanza, nel caso di ritardo nella liquidazione degli importi dovuti ai giocatori;
 - f) nel caso in cui si effettui la raccolta delle giocate in locali differenti da quelli presso i quali sono ubicati i **punti di vendita di gioco ippico**, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 5;

- g) nei casi di violazione della normativa in materia di repressione delle scommesse e del gioco anomalo, illecito e clandestino, nonché per frode in competizione sportiva;
 - h) nel caso di impedimento, formale o sostanziale, al corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di **AAMS**;
 - i) nel caso di violazione degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente **convenzione**.
3. **AAMS**, inoltre, procede alla decadenza dalla **concessione**, previa immediata sospensione cautelativa della sua efficacia, qualora il **concessionario** commercializzi, in proprio od attraverso società in qualsiasi modo ad esso collegate, sul territorio italiano od anche attraverso siti telematici situati al di fuori dai confini nazionali, giochi assimilabili ai **giochi pubblici**, ovvero ad altri giochi gestiti da **AAMS**, ovvero giochi vietati dall'ordinamento italiano.
 4. Nessun indennizzo spetta al **concessionario** per effetto dell'anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della **concessione**.
 5. **AAMS**, accertata la sussistenza di una delle ipotesi indicate ai commi 1, 2 e 3, provvede alla contestazione al **concessionario**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 ed 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e, al termine del procedimento, adotta il provvedimento di revoca o di decadenza immediata della **concessione**, ferma restando la sospensione cautelativa della efficacia della **concessione** di cui al comma 3.
 6. In caso di provvedimento di revoca o decadenza della **concessione**, la garanzia di cui all'articolo 20 è incamerata da **AAMS**, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
 7. Nei casi di particolare gravità, ovvero quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di **AAMS** e dei giocatori, può essere disposta, con provvedimento motivato di **AAMS**, la sospensione della raccolta fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva.
 8. La sospensione di cui al comma 7 ha effetto dalla data di comunicazione della stessa al **concessionario**. Il **concessionario** non può richiedere rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui alcuna sanzione gli venga applicata.
 9. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi, trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione definitiva da parte di **AAMS** circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della concessione, cessa di diritto.

Articolo 24

Trattamento del personale dipendente

1. Il **concessionario** è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti in corso di validità della **concessione** per quanto riguarda il personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
2. Il **concessionario** si impegna, altresì, alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il **concessionario** si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne **AAMS** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa richiamata nel presente articolo.
4. Il **concessionario** si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.
5. Il **concessionario** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della **concessione** e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
6. Il **concessionario** si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
7. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, resteranno ad esclusivo carico del **concessionario**, il quale non potrà, pertanto, avanzare pretese, ad alcun titolo, nei confronti di **AAMS**.

Articolo 25

Brevetti e diritti d'autore

1. Il **concessionario** è tenuto a manlevare ed a tenere indenne **AAMS** da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il **concessionario** usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.

2. Qualora, per la violazione di diritti d'autore, di marchi o di brevetti, si addivenga ad un'azione giudiziale o stragiudiziale, il **concessionario** si obbliga a prestare il proprio incondizionato assenso per l'estromissione di **AAMS** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 del codice di procedura civile.
3. Ciascuna **parte** darà all'altra immediato avviso scritto qualora vengano intentate le azioni legali di cui al presente articolo.
4. Il **concessionario** sostiene in ogni caso i costi di difesa di **AAMS** in tutti i gradi di giudizio per le violazioni, di cui ai commi 1 e 2, promossi nei confronti di **AAMS** stessa.
5. Il **concessionario** si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare **AAMS** da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
 - a) provvedimenti giudiziari, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi natura riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo;
 - b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 26 ***Penali e sanzioni***

1. Fermi restando i casi di revoca, di decadenza e di sospensione previsti dalla **convenzione**, **AAMS**, dopo la formale contestazione al **concessionario**, applica le penali previste dai commi dal 2 al 6. Le penali non esonerano il **concessionario** da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi.
2. Nel caso di inadempimento agli obblighi relativi alle attività e funzioni oggetto della **concessione** sono previste le seguenti penali:
 - a) per il mancato rispetto dei livelli di servizio dettagliati nel **capitolato tecnico** è applicata una penale, per ciascuna inosservanza riscontrata, in relazione alla gravità ed alla durata della stessa. L'importo delle relative penali è riportato nell'allegato 2;
 - b) per il ritardato versamento del canone di concessione di cui all'articolo 12, dei **saldi quindicinali** di cui all'articolo 14, comma 5, lettera a), nonché, ove previsto delle vincite prescritte e dei rimborsi prescritti, è applicata una penale pari al 10 per cento dell'importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L'importo complessivo della penale è ridotto del 30 per cento se il **concessionario** provvede al versamento dell'importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di **AAMS**;
 - c) per il ritardato versamento degli ulteriori importi dovuti ad **AAMS**, sulla base dei provvedimenti vigenti relativi ai flussi finanziari, è applicata una penale pari al 5

per cento degli importi stessi, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno;

- d) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori nonché per la mancata comunicazione al **totalizzatore nazionale** del pagamento delle vincite e dei rimborsi relativi a giocate effettuate con la modalità di partecipazione a distanza, è applicata una penale fino al 75 per cento della raccolta giornaliera media dei sette giorni antecedenti la data dell'accertamento da parte di **AAMS**;
 - e) per la sospensione non autorizzata delle attività e funzioni oggetto di **concessione**, relativamente alla raccolta dei **giochi pubblici** tramite la **rete di punti di vendita di gioco ippico**, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, pari all'imposta media giornaliera maggiorata del 5 per cento, da calcolarsi sui dodici mesi precedenti.
3. Le penali di cui al comma 2, lettera a), saranno determinate ed applicate a partire dal 1° gennaio 2008.
 4. Il **concessionario** è tenuto a versare le penali definite ai precedenti commi con le modalità indicate nel provvedimento di contestazione, di cui al comma 1.
 5. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad **AAMS** a norma della presente **concessione**, saranno applicati gli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo versamento.
 6. Resta ferma l'applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi dovuti a titolo di imposta unica, delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504 del 1998.

Articolo 27

Legge applicabile

1. La **concessione** è regolata ed interpretata secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le **parti**, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitario e nazionale.

Articolo 28

Esecuzione

1. La **convenzione** ha effetto ed impegna il **concessionario** dalla data di sottoscrizione ed **AAMS** dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti.

Schema di convenzione

Roma, li

Per AAMS _____

Per il concessionario _____

Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, le parti specificamente approvano i seguenti articoli: 2 comma 4, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Per AAMS _____

Per il concessionario _____

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

1. Allegato 1 – Criteri e modalità per la determinazione dell'entità della garanzia di cui all'articolo 20 della convenzione
2. Allegato 2 - Livelli di servizio e penali
3. Allegato 3 - Elenco dei diritti acquisiti

Allegato 1

Criteria e modalità per la determinazione dell'entità della garanzia di cui all'articolo 20 della convenzione

1. L'importo della garanzia presentata dal **concessionario** all'atto della sottoscrizione della presente **convenzione**, valido per il primo anno e, comunque, da adeguare, con le modalità di cui all'articolo 20, comma 3, è determinato sulla base del numero e della tipologia dei **diritti** posseduti dal **concessionario**, ed è dato dalla somma degli importi, relativi a ciascuno dei **diritti**, corrispondenti rispettivamente:
 - a) ad euro 80.000,00 (ottantamila/00), per ciascun **diritto** relativo ai **negozi di gioco ippico**;
 - b) ad euro 10.000,00 (diecimila/00), per ciascun **diritto** relativo ai **punti di gioco ippico**;
 - c) ad euro 100.000,00 (centomila/00), per il **diritto** relativo alla **rete di gioco ippico a distanza**.

2. A partire dal 2008, l'importo della garanzia è adeguato con periodicità annuale, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, entro il 31 marzo di ciascun anno. L'adeguamento è effettuato sulla base:
 - a) del numero e della tipologia di **diritti** posseduti dal **concessionario** al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) del **movimento netto** conseguito dal **concessionario** nell'anno solare precedente.

3. L'importo della garanzia è il risultato dalla sommatoria:
 - a) di una quota fissa, pari alla somma degli importi, relativi a ciascuno dei **diritti**, corrispondenti rispettivamente:
 - i. ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per ciascun **diritto** relativo ai **negozi di gioco ippico**;
 - ii. ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ciascun **diritto** relativo ai **punti di gioco ippico**;
 - iii. ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per il **diritto** relativo alla **rete di gioco ippico a distanza**;
 - b) di una quota variabile, determinata in funzione del **movimento netto** complessivo conseguito dalle **reti distributive** del **concessionario** dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni riportati nella tabella successiva.

Scaglioni per il calcolo della quota variabile

Scaglione	Movimento netto annuo o mensile rapportato all'anno (in euro)	Importo della quota variabile
1	Fino a 1.000.000,00	3,0% del movimento netto
2	Da 1.000.000,01 a 2.000.000,00	euro 30.000,00 (trentamila) + il 2,5% del movimento netto superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione)
3	Da 2.000.000,01 a 8.000.000,00	euro 55.000,00 (cinquantacinquemila) + il 2,0% del movimento netto superiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni)
4	Da 8.000.000,01 a 16.000.000,00	euro 175.000,00 (centosettantacinquemila) + l'1,5% del movimento netto superiore ad euro 8.000.000,00 (ottomilioni).
5	Oltre 16.000.000,00	euro 295.000,00 (duecentonovantacinquemila) + l'1,0% del movimento netto superiore ad euro 16.000.000,00 (sedecimilioni)

Allegato 2

Livelli di servizio e penali

Nell'ambito dell'esercizio della **concessione** per i **giochi pubblici**, i **concessionari** devono garantire il rispetto dei livelli di servizio previsti nella **convenzione** e nel **capitolato tecnico**.

L'articolo 3 della **convenzione** prevede che il **concessionario** debba garantire, tra l'altro, il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle proprie **dotazioni tecnologiche**.

L'articolo 19 della **convenzione**, relativamente alla vigilanza ai controlli ed alle ispezioni, precisa che il **concessionario** è tenuto a mettere a disposizione di **AAMS** apparecchiature e strumenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio.

L'articolo 26 della **convenzione** stabilisce penali e sanzioni rimandando, per il dettaglio dei livelli di servizio, al presente allegato.

A garanzia del rispetto di tali livelli di servizio sono previste le penali di seguito specificate:

1. Prestazioni del sistema

Il **sistema di elaborazione** del **concessionario** deve garantire, per ciascuno dei **giochi pubblici**, che la durata dell'operazione di vendita, intesa come tempo intercorrente tra la conferma della giocata sul **terminale di gioco** e la stampa completa della ricevuta di partecipazione, al netto del tempo di elaborazione del **totalizzatore nazionale**, non sia superiore a 5 (cinque) secondi nel 90% (novanta per cento) dei casi.

In caso di scostamento rispetto ai livello di servizio prestabiliti sarà applicata una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia percentuale indicata.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Prestazioni del sistema	Durata del tempo di giocata non superiore a 5 (cinque) secondi nel 90% dei casi	A richiesta di AAMS e per almeno un'ora	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia % indicata.

2. Disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica

Il **concessionario** deve garantire che la percentuale di disponibilità del **sistema di elaborazione** e della **rete telematica**, rilevata nell'intervallo di funzionamento del **totalizzatore nazionale** e comunque non oltre la fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le 23:00, sia non inferiore al 96% (novantasei per cento) su base mensile e sia non inferiore al 92% (novantadue per cento) su base giornaliera. La percentuale di disponibilità si rileva considerando i minuti di disponibilità nell'intervallo orario previsto.

In caso di scostamento rispetto al livello di servizio prestabilito su base giornaliera, sarà applicata una penale di importo pari al **movimento netto** medio, calcolato sulle quattro settimane di gioco precedenti, realizzato dal **concessionario** negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria nella quale è stata riscontrata l'indisponibilità.

In caso di scostamento rispetto al livello di servizio prestabilito su base mensile sarà applicata, per ogni punto percentuale di scostamento, una penale di importo pari ad un centesimo del **movimento netto** realizzato dal **concessionario** nelle quattro settimane di gioco precedenti.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Disponibilità del sistema e della rete telematica	92% dei minuti previsti su base giornaliera	Giornaliero	Movimento netto medio (calcolato sulle 4 settimane di gioco precedenti) realizzato nello stesso intervallo temporale di indisponibilità
	96% dei minuti previsti su base mensile	Mensile	Un centesimo del movimento netto realizzato nelle quattro settimane di gioco precedenti, per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia

3. Ripristino del sistema in caso di malfunzionamento

Il **concessionario** è tenuto a garantire il ripristino del sistema in caso di malfunzionamento delle apparecchiature critiche, in particolare i dischi e le unità centrali, 7 giorni su 7, entro 4 ore lavorative, per malfunzionamenti che limitino l'attività di raccolta del gioco, ed entro 8 ore lavorative per malfunzionamenti che non limitino l'attività di raccolta del gioco.

In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti con limitazione dell'attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di scostamento dal valore di soglia previsto, una penale di importo pari ad un decimo del **movimento netto** medio giornaliero realizzato dal **concessionario** nelle quattro settimane di gioco precedenti.

In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti senza limitazione dell'attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di scostamento dal valore di soglia previsto, una penale di importo pari ad un ventesimo del **movimento netto** medio giornaliero realizzato dal **concessionario** nelle quattro settimane di gioco precedenti.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Ripristino del sistema in caso di malfunzionamento con limitazione dell'attività di gioco	4 ore lavorative	Giornaliero	Un decimo del movimento netto medio giornaliero per ogni ora di superamento della soglia
Ripristino del sistema in caso di malfunzionamento senza limitazione dell'attività di gioco	8 ore lavorative	Giornaliero	Un ventesimo del movimento netto medio giornaliero per ogni ora di superamento della soglia

4. Ritardato versamento del canone di concessione e dei saldi quindicinali (articolo 26, comma 2, lettera b), della convenzione)

Il **concessionario** deve garantire il corretto e tempestivo versamento del canone di concessione, di cui all'articolo 12 della **convenzione** e dei **saldi quindicinali**, di cui all'articolo 14, comma 5, punto a), nonché, ove previsto delle vincite prescritte e dei rimborsi prescritti.

In caso di ritardato versamento sarà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L'importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta per cento) se il **concessionario** provvede al versamento dell'importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di **AAMS**.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Ritardato versamento	Versamento nei termini previsti	Mensile	10% dell'importo dovuto (ridotto del 30% nel caso di versamento entro 15 giorni dalla contestazione)

5. Ritardato versamento degli ulteriori importi previsti dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari (articolo 26, comma 2, lettera c), della convenzione)

Il **concessionario** deve garantire il corretto e tempestivo versamento degli importi, ulteriori rispetto a quelli relativi al punto 4, dovuti ad **AAMS** sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, di cui all'articolo 14, comma 5 della convenzione.

In caso di ritardato versamento di tali importi è applicata una penale pari al 5% (cinque per cento) degli importi stessi, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.

6. Ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi (articolo 26, comma 2, lettera d), della convenzione)

Il **concessionario** deve garantire il corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori.

In caso di documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori, nonché per la mancata comunicazione al **totalizzatore nazionale** del pagamento delle vincite e dei rimborsi relative a giocate effettuate con la modalità di partecipazione a distanza, è applicata una penale fino al 75% (settantacinque per cento) della raccolta giornaliera media dei 7 giorni antecedenti la data dell'accertamento da parte di **AAMS**.

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Ritardato pagamento di vincite e rimborsi/ Ritardata comunicazione del pagamento al totalizzatore nazionale	pagamento nei termini previsti	giornaliero	Fino al 75% della raccolta giornaliera media dei 7 giorni antecedenti la data di accertamento

7. Sospensione non autorizzata delle attività (articolo 26, comma 2, lettera e), della convenzione)

Nel caso di sospensione non autorizzata delle attività e funzioni oggetto di **concessione**, relativamente alla raccolta di **giochi pubblici** tramite la **rete di punti di vendita di gioco ippico**, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, pari all'imposta media giornaliera maggiorata del 5% (cinque per cento), da calcolarsi sui dodici mesi precedenti.

Nel caso di sospensione non autorizzata per più di dieci giorni in un anno, anche non consecutivi, **AAMS** ha facoltà di adottare provvedimenti di decadenza dalla **concessione**.

8. Definizioni

Per settimana di gioco e giornata di gioco si intendono la settimana e la giornata in cui il **concessionario** ha effettivamente accettato gioco.

Per tempo di ripristino del sistema in caso di malfunzionamento si intende il tempo intercorso tra la segnalazione da parte dell'utente e l'effettivo ripristino del corretto funzionamento del sistema.

9. Arrotondamenti

Ai fini del calcolo dello scostamento tra le percentuali effettive e quelle contrattuali le prime devono essere arrotondate come segue:

- si arrotonda allo 0%, per scostamenti compresi tra lo 0,00% e lo 0,49%, ed all'1%, per scostamenti superiori.

Ai fini del calcolo delle ore di ritardo, le frazioni sono così arrotondate:

- da 1 a 29 minuti: zero ore;
- da 30 a 59 minuti: 1 ora.

Il **concessionario** potrà presentare un rapporto con le proprie considerazioni in ordine alle motivazioni degli eventuali scostamenti dai valori prestabiliti.

Le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio, unitamente alla relativa strumentazione di controllo di cui il **concessionario** si deve dotare devono essere descritte nella **relazione tecnica** che deve essere consegnata ad **AAMS**.

Ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente applicazione delle penali si procederà come segue:

- a) i risultati delle rilevazioni dei livelli di servizio prestatati verranno forniti dal **concessionario** ad **AAMS** entro 30 (trenta) giorni dal termine di ciascun trimestre solare e riguarderanno le rilevazioni effettuate nel trimestre solare precedente;
- b) **AAMS** si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive presso la sede del **concessionario** per accertare il rispetto dei livelli di servizio; **AAMS** definirà piani di controllo, effettuati avvalendosi anche di riscontri presso il **totalizzatore nazionale**.

